

**C.N.F., Sent., 27 gennaio 2026, n. 4**  
***Omissis***

**FATTO**

Nei confronti dell'avv. Tizio veniva presentato in data 24 giugno 2020 un esposto dall'avv. Caio, suo avversario in un giudizio civile facente parte di un più ampio contenzioso in essere tra una ex cliente dell'incolpato e quest'ultimo. Nell'esposto veniva rappresentato che l'avv. Tizio aveva riferito e riportato a verbale in udienza la proposta avanzata dalla sua cliente nell'ambito di una procedura di negoziazione assistita conclusasi con esito negativo.

Notiziato dell'esposto l'avv. Tizio contestava l'addebito evidenziando che non vi fosse stata alcuna violazione dell'obbligo di riservatezza, essendosi limitato a replicare alla controparte facendo menzione di una propria iniziativa transattiva allo scopo di ribadirla in giudizio.

L'avv. Tizio veniva tratto a giudizio disciplinare "per aver violato gli artt. 9 e 28, comma 2, del Codice Deontologico Forense per avere, nell'ambito del giudizio RG XXX/YYYY del Tribunale di Forlì, riferito e riportato a verbale all'udienza del 15 gennaio YYYY la proposta avanzata dalla sua cliente in sede di negoziazione assistita, procedura conclusasi con esito negativo.

In Forlì il 15 gennaio YYYY".

All'esito del dibattimento il CDD di Bologna accertava la responsabilità disciplinare dell'avv. Tizio ritenendo provato per tabulas il fatto storico. La sezione ha ritenuto illegittima l'introduzione nel giudizio delle vicende della negoziazione non potendosi applicare l'invocata scriminante della "provocazione" avendo il collega di controparte riferito nel giudizio solo che la parte assistita dall'incolpato non aveva provveduto a versare alcun acconto, come invece suggerito dal Giudicante prima della negoziazione, mentre l'avv. Tizio aveva riferito nel dettaglio quanto avvenuto nella procedura extragiudiziale. Alla luce di tale decisione è stata ritenuta adeguata la sanzione della censura.

Avverso la decisione del CDD l'incolpato ha proposto ricorso per insussistenza dell'illecito.

Secondo il ricorrente la condotta contestata non era contraria ad alcuna previsione normativa ed era giustificata dalla condotta della controparte. Il ricorrente sostiene che il CDD è incorso in una errata lettura dell'obbligo di riservatezza previsto dall'art. 9 del D.L. 132/2014, in quanto la ratio della norma è quella di evitare che vengano utilizzate in giudizio le informazioni sul merito della vicenda controversa, che gli avvocati raccolgono o comunque si scambiano confidenzialmente nel corso della negoziazione; mentre nel caso di specie esso si era limitato a riportare l'offerta economica fatta dalla sua cliente nel corso della procedura stragiudiziale e a ribadirla in giudizio, senza fare menzione di alcuna informazione relativa al merito della causa appresa durante la negoziazione. Inoltre, il ricorrente sostiene di aver agito nel pieno diritto di difesa della sua assistita (art. 28, co 4 CDF) in quanto la verbalizzazione dell'offerta formulata in sede di negoziazione si rendeva necessaria per contestare quanto aveva affermato la controparte, ossia che non vi fosse stato il versamento di alcun acconto da parte della sua assistita al fine di dimostrare la volontà di conciliare la vertenza, in conformità a quanto disposto dal Giudice che aveva

ritenuto il versamento dell'acconto come necessario per rimettere le parti in negoziazione.

Il ricorrente censura il provvedimento del CDD anche nella parte in cui è stato utilizzato ai fini del decidere un documento prodotto dall'esponente in occasione dell'escussione quale teste, rappresentante una memoria depositata dall'avv. Tizio in un diverso giudizio e relativa all'archiviazione dell'esposto presentato dalla sua assistita nei confronti dell'esponente medesimo. Secondo il ricorrente il documento non poteva essere utilizzato dal CDD perché non riguardava il procedimento disciplinare e non aveva attinenza con l'incolpazione. Il ricorrente chiede la riforma del provvedimento con dichiarazione di insussistenza dell'illecito disciplinare e, ai sensi dell'art. 63 L. n. 247/2012, di attivare i poteri ispettivi del CNF in merito ai procedimenti disciplinari n. XX/YYYY Reg. Ris. e XXX/YYYY Reg. Ris. aperti avanti al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna e dichiarati entrambi estinti per intervenuta prescrizione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso non merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.

1. Il fatto oggetto del capo di incolpazione attiene alla verbalizzazione in udienza della proposta conciliativa asseritamente avanzata dalla parte assistita dall'incolpato nel corso di un procedimento di negoziazione assistita conclusosi con esito negativo. Il CDD di Bologna ha ritenuto essere stato violato sia l'art. 9 CDF che l'art. 28, secondo comma, CDF.

Come si legge nella decisione impugnata il fatto storico è pacifico in quanto documentalmente provato. Infatti, è accaduto che l'esponente e l'incolpato hanno rappresentato parti contrapposte nel giudizio n. XXX/YYYY r.g. dinanzi al Tribunale di Forlì. All'udienza del x luglio YYYY il giudice designato ha rilevato il mancato assolvimento della condizione di procedibilità della negoziazione assistita ex art. 3 d.l. n. 132 del 12 settembre 2014, convertito in legge n. 162 del 10 novembre 2014, assegnando alle parti il termine di quindici giorni per l'introduzione del procedimento di negoziazione assistita.

Nell'ordinanza il giudice evidenziava l'opportunità a fini conciliativi del pagamento di un acconto da parte della resistente difesa dall'incolpato. A seguito dell'esperimento infruttuoso della procedura di negoziazione assistita, come risulta dal verbale del XX novembre YYYY, le parti comparivano di nuovo davanti al giudice all'udienza del YY gennaio YYYY. In tale occasione il sostituto processuale dell'esponente dichiarava che parte resistente non aveva provveduto al pagamento dell'acconto, come sollecitato dal giudice per favorire la positiva instaurazione della negoziazione, e l'incolpato dichiarava che nel corso del procedimento di negoziazione era stata avanzata dalla propria assistita proposta di chiusura della vertenza per l'importo di € 2.000 oltre oneri, e che tale proposta aveva ricevuto un netto rifiuto senza alcun ulteriore tipo di trattativa. Tali fatti sono incontestabili e non contestati, tanto è vero che l'incolpato assume di non aver violato gli obblighi deontologici non per insussistenza del fatto o per una ricostruzione alternativa della vicenda ma per la scriminante dell'esercizio del diritto di difesa (a suo dire necessitato dalla dichiarazione a verbale della controparte circa il mancato pagamento dell'acconto auspicato dal giudice) e per una diversa lettura dell'obbligo di riservatezza (da ritenersi limitato alle informazioni di merito acquisite nel corso della procedura di negoziazione).

2. Accertato il fatto oggetto del capo di incolpazione occorre verificare quale sia l'esatta qualificazione giuridica del comportamento contestato. Il provvedimento impugnato evidenzia la violazione degli artt. 9 e 28, secondo comma, del CDF. L'art. 9 cristallizza vari doveri dell'avvocato quali quelli di indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza nell'esercizio della professione forense, a tutela del rilievo costituzionale e sociale della difesa. L'art. 28, secondo comma, enuncia l'obbligo del segreto da osservare anche quando il mandato sia stato concluso per qualsiasi motivo (rinuncia, adempimento, mancata accettazione).

In realtà il comportamento contestato all'avv. Tizio può essere più correttamente inquadrato nell'ambito dell'art. 9, secondo comma del d.l. 132/2014, convertito in l. 162/2014 e dell'art. 9 del CDF con riferimento ai doveri di lealtà e correttezza di cui l'art. 9, secondo comma, del d.l. 132/2014 costituisce o, meglio, costituiva una puntuale tipizzazione prima dell'introduzione dell'art. 62-bis, secondo comma, del CDF (modifica approvata dal CNF con delibera n. 636 del 23 marzo 2025, pubblicata in G.U. l'1 settembre 2025, serie generale n. 202, entrata in vigore 31 ottobre 2025).

3. Dovendosi fare applicazione dell'art. 9 del d.l. 132/2014 ne va colta la ratio. La norma tutela in modo assoluto, non distinguendo tra dichiarazioni e informazioni procedurali o di merito, la libertà negoziale che costituisce presupposto indispensabile per favorire l'esito conciliativo della procedura. Il contenuto del divieto di utilizzazione in giudizio è duplice e riguarda le dichiarazioni rese e le informazioni assunte, sotto una duplice ottica, attiva (dichiarazioni rese) e passiva (informazioni acquisite). L'alveo della riservatezza ha due argini che riguardano non la natura di merito o meno delle dichiarazioni e informazioni ma semplicemente la loro provenienza. Le prime (dichiarazioni rese) sono quelle che provengono dalla parte stessa e le seconde (informazioni acquisite) sono quelle che provengono dalla controparte. La ratio della disposizione è evidente. Dal lato c.d. attivo è quella di evitare che attraverso dichiarazioni rese in negoziazione si voglia in qualche modo preconstituire un vantaggio con riferimento al successivo giudizio, al fine di evidenziare una volontà conciliativa disattesa dalla controparte che potrebbe indurre il giudice in pronunce favorevoli sulle spese o sulla temerarietà della lite. Dal lato c.d. passivo è quella di evitare che attraverso l'utilizzo di informazioni acquisite (verbali o documentali) si possano utilizzare prove a proprio favore. Per tali ragioni, le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite di qualunque tipo in negoziazione assistita non possono trovare ingresso in giudizio sia esso successivo, allorquando la procedura anticipi la causa, sia in corso di causa, a seguito del mancato assolvimento della condizione di procedibilità e il rinvio alla procedura negoziale fatta dal giudice.

4. Peraltro, il dovere di riservatezza nella negoziazione assistita è ancor più stringente del corrispondente obbligo previsto per la mediazione dall'art. 10 del d.lgs. 28/2010, in quanto il comma 4-bis dell'art. 9 del d.l. 132/2014 ne definisce puntualmente la rilevanza disciplinare, nel mentre una corrispondente previsione non è rinvenibile nel d.lgs. 28/2010. Ciò in considerazione del fatto che gli avvocati che assistono le parti in negoziazione, in assenza di soggetti terzi, sono protagonisti assoluti della procedura e garanti dell'osservanza delle norme e del rispetto dei principi deontologici.

5. Non appare pertinente il richiamo all'art. 28, secondo comma, del CDF non potendosi ritenere che l'aver riferito al giudice della proposta conciliativa avanzata in negoziazione dalla parte assistita dall'incolpato costituisca violazione del segreto professionale a mandato concluso. In realtà il segreto professionale attiene al rapporto interno tra avvocato e cliente e riguarda le informazioni che l'assistito dà al professionista, nel mentre nella fattispecie non si tratta di informazioni date dal cliente all'avvocato ma di dichiarazioni rese dalla parte assistita alla controparte. Ed inoltre nel caso de quo il mandato non era affatto concluso.

6. Alla luce di quanto sopra si può ritenere sussistente la violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 9, comma 2, del d.l. 132/2014, costituente illecito disciplinare a mente del comma 4-bis del medesimo art. 9, da parte dell'avv. Tizio per aver utilizzato nel corso del giudizio n. XX/YYYY r.g. del Tribunale di Forlì le dichiarazioni rese dalla parte da lui assistita nel corso del connesso procedimento di negoziazione assistita per quanto attiene alla proposta conciliativa avanzata in tale sede.

7. Attesa l'esistenza dell'illecito deontologico, va verificato se possa ritenersi sussistente l'invocata scriminante della necessità difensiva di cui al quarto comma dell'art. 28 CDF, originata dalla dichiarazione a verbale della controparte per la quale non vi era stato il pagamento dell'acconto auspicato dal giudice alla precedente udienza. La scriminante invocata dal ricorrente opera con riferimento al segreto professionale che, come sopra evidenziato e come affermato anche dallo stesso incolpato per escludere l'applicabilità dell'art. 28 CDF, attiene al rapporto avvocato/cliente e non alle dichiarazioni rese dal proprio assistito alla controparte. La finalità difensiva, peraltro, ben poteva essere perseguita in altro e più efficace modo, reiterando banco iudicis l'offerta fatta in sede negoziale, anche senza far riferimento a quanto già accaduto altrove.

8. Nelle proprie conclusioni l'avv. Tizio chiede di attivare i poteri ispettivi di cui all'art. 63 l. n. 247/2012 relativamente all'archiviazione di due procedimenti disciplinari aperti dal CDD di Bologna. In realtà i poteri ispettivi di cui all'art. 63 L. n. 247/2012 rientrano nelle funzioni amministrative di questo Consiglio ed esulano dal procedimento giurisdizionale, nel quale la cognizione è limitata all'accertamento di merito e di legittimità della responsabilità disciplinare dell'incolpato.

9. Gli artt. 9 CDF e 9 del d.l. 132/2014 non prevedono una sanzione per cui va fatta applicazione del principio per il quale nella materia disciplinare forense è prevista una tassatività attenuata delle condotte e delle sanzioni, secondo il principio del "per quanto possibile" di cui all'art. 3, terzo comma, ultimo periodo, della legge 247/2012. Ne consegue che l'eventuale mancata indicazione della sanzione non genera l'immunità (CNF 17 febbraio 2025 n. 26; CNF 7 maggio 2024 n. 166; CNF 22 aprile 2024 n. 141 e n. 142; nello stesso senso, in sede di legittimità, Cass, SS.UU., 26 luglio 2023 n. 22463; Cass., SS.UU., 24 aprile 2023 n. 10810; Cass., SS.UU., 21 novembre 2022 n. 34206).

La sanzione irrogata appare equa alla luce del comportamento complessivo dell'avvocato, della mancata evidenza di precedenti disciplinari, del danno procurato e dell'intensità del dolo. Anche in considerazione del fatto che la norma sopravvenuta dell'art. 62-bis CDF, non applicabile alla fattispecie *ratione temporis*, sanziona il comportamento contestato con la sospensione da due a sei

mesi e che vi sarebbero i motivi per far applicazione della sanzione attenuata della censura a mente della lettera b) del terzo comma dell'art. 22 CDF.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37; il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025

IL SEGRETARIO f.f.

IL PRESIDENTE f.f.

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 27 gennaio 2026.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO